

TARGET SERVICES SOLUTIONS S.R.L.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

EX D.LGS.231/01

ADDENDUM ALLA PARTE SPECIALE

PREMESSA

Con la presente appendice si ripercorrono le principali novità normative a partire dall'introduzione dei reati tributari (anno 2019) che hanno modificato il D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti o i reati presupposti già presenti nell'anzidetto decreto.

1. In tema di **reati tributari**, in particolare, vi sono due interventi legislativi che hanno inciso sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di cui al d.lgs. 231/2001

*1.1 Primo intervento legislativo: **Legge 19 dicembre 2019, n. 157***

Il primo intervento, ad opera del D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha novellato il decreto 231/2001 introducendo **il nuovo art. 25-quinquiesdecies**, con riferimento ai seguenti **reati tributari**:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000).

Tale intervento non ha comportato modifiche rispetto alle ipotesi già previste dal codice penale limitandosi ad estendere i suindicati reati tributari alla disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato

1.2. Secondo intervento legislativo: **D. Lgs 75/2020.**

In data 15 luglio del 2020 è stato pubblicato sulla G.U. serie generale (n. 177) il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, **di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371**, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF – Protezione Interessi Finanziari) volto Ad armonizza nell'euro zona la normativa relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea- il legislatore ha apportato diverse modifiche in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione sia al codice penale, al D. Lgs n. 74/2000 in merito ai reati tributari, al TU delle Disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43/1973), al D. Lgs n. 8/2006 relativo alla depenalizzazione di alcuni reati, per quanto s'interesse, al D. Lgs 231/2001 che disciplina la responsabilità civile e penale degli enti e alla legge in materia di aiuti comunitari - settore agricolo (Legge 23 dicembre 1986 n. 898).

Indice relativo il secondo intervento legislativo:

1. Novità relative al codice penale;
2. Modifiche i al d.lgs. 74/2000 in materia di reati tributari;
3. Le novità sulla responsabilità degli enti in punto di inserimento di nuovi reati tributari nel catalogo dei reati presupposti e successivo ampliamento di tali reati.

1. NOVITÀ RELATIVE AL CODICE PENALE

L'articolo 1 del d.lgs. 75/2020 introduce le **modifiche al codice penale** (Regio decreto. 19 ottobre 1930, n. 1398) in relazione ai reati di **peculato**, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione e truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Le modifiche apportate hanno esteso e inasprito le pene nei confronti di chi commette un illecito ai danni dell'Unione europea.

In particolare, sono state novellate le seguenti norme:

1. Art. 316 c.p. (reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui) – A tale norma è stato aggiunto il periodo: «*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*»; ricordiamo che il dispositivo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni "*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità*".

2. Art. 316-ter, comma 1, c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) - A tale norma è stato aggiunto il periodo: «*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*»; il dispositivo in questione punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni "*chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee*";

3. Art. 319-quater c.p., comma 2 (induzione indebita a dare o promettere utilità) - Tale norma, che punisce con la reclusione fino a tre anni "*chi dà o promette denaro o altra utilità*" (la pena è da sei anni a dieci anni e sei mesi di reclusione se l'illecito è compiuto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio), è stata ampliata prevedendo la pena carceraria fino a quattro anni "*quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*";

4. Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione) - A tale norma è stato aggiunto il punto 5-quinquies al primo comma il quale prevede che le pene previste per tali tipi di reato si estendono anche "*alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione*";

5. Art. 640, comma 2, punto 1, c.p. (Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico) - La pena detentiva da uno a cinque anni e la multa da 309 euro a 1.549 euro, comminata a chiunque con artifici o raggiri, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, è estesa anche a chi commette un illecito ai danni dell'Unione europea.

2. MODIFICHE AL D.LGS. N. 74/2000 IN MERITO AI REATI TRIBUTARI INTRODOTTI CON D.L. 26 OTTOBRE 2019, CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157.

L'art. 2 del d.lgs. 75/2020 **modifica l'art. 6 del d.lgs. 74/2000** aggiungendo, dopo il comma 1, il comma 1-bis che recita: "*Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i **delitti** di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono **compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea**, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*".

Dalla norma si evince che i reati per cui è prevista l'estensione della punibilità degli illeciti compiuti ai danni di un altro Stato membro dell'Unione europea sono:

- **dichiarazione di operazioni inesistenti;**
- **dichiarazione fraudolenta;**
- **dichiarazione infedele.**

Mentre i **presupposti** per la punibilità dei reati sopra elencati sono:

- illecito finanziario e tributario compiuto ai danni di un altro Stato membro dell'area UE;
- evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

L'ambito della punibilità dei reati tributari costituisce, accanto alle modifiche al codice penale, il fulcro della direttiva PIF.

L'innovazione che ha coinvolto il d.lgs. 74/2000 riguarda il nuovo comma 1 bis dell'art. 6 che prevede la punibilità a titolo di tentativo dei delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del medesimo decreto, quando questi abbiano ad oggetto frodi IVA gravi e transazionali (art. 2 d.lgs. 75/2020).

3.LE NOVITÀ SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

L'articolo 5 del d.lgs. 75/2020 è interamente dedicato alle modifiche del d.lgs. 231/2001, ovvero il provvedimento che disciplina la responsabilità da reato degli enti. Le modifiche apportate interessano specificatamente gli articoli **24, 25, 25-quinquiesdecies e introducono l'articolo 25-sexiesdecies:**

→Gli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 vengono riveduti ed estesi, con l'introduzione nel catalogo delle fattispecie presupposto dei delitti di frode nelle pubbliche forniture e di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (art. 2 l. 898/1986), di peculato (ad eccezione del peculato d'uso), di peculato mediante profitto dell'errore altrui e di abuso d'ufficio. Per tali reati vengono previste sanzioni pecuniarie fino a duecento quote.

Di seguito l'articolo:

Art. 24

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea
o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato
o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione

europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

→ **art. 25 quiquiesdecies d.lgs. 231/2001:** come già previsto per i reati tributari nel D.lgs. 74/2000, anche in ambito di responsabilità degli enti sono stati inseriti, attraverso il comma 1-bis, i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione perpetrati ai danni dell'Unione europea e allo scopo di evadere l'Iva.

Anche in questo caso valgono i due presupposti:

- I reati devono innestarsi in un contesto di frode transfrontaliera;
- L'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) deve avere un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Le sanzioni pecuniarie che scattano nei confronti dell'ente sono:

- fino a 300 quote per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 74/2000);
- fino a 400 quote per il reato di delitto di omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs. 74/2000);
- fino a 400 quote per il reato di delitto di indebita compensazione (da art. 10-quater del d.lgs. 74/2000).

I reati tributari previsti dal Decreto e come aggiornati sono i seguenti:

–Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture

o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

–Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

–Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

–Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

Il reato punisce la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di B.D.F. S.p.A.108 contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

–Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il secondo comma punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

–Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000)

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

–Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

In relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, conferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

–Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs n. 74/2000)

In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Di seguito l'articolo:

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

b) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

c) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed è).

→ L'art. 5 del d.lgs. 75/2020 introduce, inoltre, il nuovo **art. 25 sexiesdecies**, che prevede ipotesi di responsabilità dell'ente collettivo per i reati del d.P.R. 43/1973 (contrabbando). Anche per queste fattispecie di reato si prevede una sanzione pecuniaria pari a duecento quote tale trattamento sanzionatorio potrà aggravarsi con l'aumentare dei diritti di confine evasi.

Di seguito l'articolo:

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

Si osserva che l'Ente in questione non opera nei settori direttamente interessati dal suddetto articolo 25-sexiesdecies.

2. D.Lgs. 184/2021

- 1) Novità relative al codice penale;
- 2) Le novità sulla responsabilità degli enti.

Il **d. lgs. 8 novembre 2021, n. 184** costituisce l'atto di recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

La direttiva europea è finalizzata a garantire la sicurezza negli scambi economici intervenendo sia sul fronte delle fattispecie penalmente rilevanti che in ambito della responsabilità amministrativa dell'ente.

1) NOVITÀ RELATIVE AL CODICE PENALE

-Art. 493-ter c.p., rubricato *"Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"*, modificato con il medesimo provvedimento normativo: al primo comma dispone che *"chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (...)"*

- **Art. 493-quater c.p.**, rubricato *"Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"*, introdotto nel codice penale con il medesimo provvedimento normativo, al primo comma dispone che *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. (...)"*

- **Art. 640-ter c.p.**, rubricato *"Frode informatica"*, solo qualora si configuri l'ipotesi aggravata della realizzazione di *"un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"*, ipotesi aggiunta con il medesimo decreto (vedasi art 604-ter secondo comma c.p.

- Altri delitti contro la fede pubblica (artt. 453 e ss. c.p.), contro il patrimonio (artt. 624 e ss. c.p.) o che comunque offendono il patrimonio, solo quando abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

2) LE NOVITÀ SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Viene inserito l'art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Di seguito l'articolo:

Art.25-octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Decreto Legislativo n. 195/2021

In data 30.11.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" che apporta delle modifiche, ampliandone la portata, ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

In particolare, la novella legislativa ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione).

Inoltre, tra i reati presupposto, rileveranno i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio.

Tra le ulteriori novità si segnalano:

- l'introduzione di una circostanza aggravante per chi commette il delitto di ricettazione nell'esercizio di un'attività professionale (com'era già previsto per il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio);
- l'estensione della perseguibilità per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero;
- la rimodulazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di particolare tenuità nel caso di ricettazione.

1) Novità relative al codice penale;

2) Le novità sulla responsabilità degli enti.

1) NOVITÀ RELATIVE AL CODICE PENALE

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2) LE NOVITÀ SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.

Di seguito l'articolo

Art. 25-octies.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Legge 23 dicembre 2021 n. 238

A) La L. 238/2021, pubblicata in GU n. 12 del 17-01-2022, ha apportato modifiche ai seguenti articoli contenuti nell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01:

- Art. 615-quater c.p., rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici"

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Art. 615-quinquies c.p., rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico";

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero

di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- Art. 617-quater c.p., rubricato "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

- Art. 617-quinquies c.p., rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

B) La L. 238/2021 è altresì intervenuta sui seguenti articoli già inclusi nell'art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01:

- Art. 600-quater c.p., "Detenzione o accesso a materiale pornografico" → la norma punisce adesso anche il mero accesso, intenzionale e senza giustificato motivo, a materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto;

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

- Art. 609-undecies c.p., "Adescamento di minorenni" → la modifica ha riguardato l'introduzione di aggravanti specifiche.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*

C) modifica dei reati di market abuse richiamati dall'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001, ossia del reato di cui all'art. 184 TUF (ora rubricato "abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate") e del reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 TUF.

A tale proposito si precisa che la Legge in esame ha altresì ampliato l'ambito di applicazione dei già menzionati reati mediante la modifica del testo dell'art. 182 del TUF.

5. Decreto-legge 25 febbraio 2022 n. 13, poi Legge 28 marzo 2022 n. 25.

- 1) Novità relative al codice penale;**
- 2) Le novità sulla responsabilità degli enti.**

1) NOVITÀ RELATIVE AL CODICE PENALE.

Il D.L. in questione ha ampliato la rubrica ed il testo degli artt. 240-bis, 316-bis:

1. all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,». Viene quindi esteso il numero dei reati per i quali può essere disposta la c.d. confisca in casi particolari;
2. all'articolo 316-bis c.p.: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»;
3. all'articolo 316-ter: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»;
4. all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

2) LE NOVITÀ SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.

Seppur indirettamente, il decreto in esame incide anche sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, in ragione della modifica dei reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. richiamati dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001.

6. Legge 09 marzo 2022, n. 22

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" ha il fine di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e, per quanto di interesse, con l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

1) NOVITÀ RELATIVE AL CODICE PENALE

In particolare, l'art. 1 della Legge in esame – rubricato "Modifiche al codice penale" – è intervenuto sul codice penale aggiungendo il **Titolo VIII bis** rubricato "**Dei delitti contro il patrimonio culturale**" il quale comprende 18 articoli (dall'art. 518 bis al 518 undevicies c.p.). Tale nuovo Titolo, da un lato, raccoglie e razionalizza fattispecie criminose già esistenti – in quanto già previste dal Codice dei beni culturali D.Lgs. 42/2004 – dall'altro introduce nuove fattispecie di reato.

2) LE NOVITÀ SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.

Di seguito l'articolo

Art. 25 septiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale

1. *In relazione alla commissione del delitto previsto dall'art. 518 novies del CP, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.*
 2. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 ter, 518 decies e 518 undecies del cp, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.*
 3. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 duodecies e 518 quaterdecies cp, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.*
 4. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 bis, 518 quater e 518 octies cp, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.*
- Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

Art. 25 duodevicies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 sexies e 518 terdecies cp, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;*
2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 c. 3.*

Si osserva che l'Ente in questione non opera nei settori direttamente interessati dalla novella normativa in esame.

7. Decreto Legislativo 19/2023

Il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Per quanto qui di interesse gli artt. 54 e 55 del d.lgs. n. 19 del 2023 introducono – rispettivamente – una nuova fattispecie penale, rubricata *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*, e un nuovo illecito amministrativo nella parte speciale del DLgs. 231/2001, dipendente da questo delitto.

→L'art. 54 introduce una nuova fattispecie penale, rubricata False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, e un nuovo illecito amministrativo, dipendente da questo delitto: *Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale."

→ **L'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 (Reati societari)** viene novellato con l'inserimento di una nuova lettera "s-ter" che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote all'Ente: *"per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019"*.

Si osserva che l'Ente in questione non attua operazioni interessate dalla novella normativa in esame.

8. Legge n. 137/2023

In data 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge n. 137/2023, di conversione del cd. "Decreto Giustizia" o "Decreto Omnibus-bis" del 10 agosto 2023, n. 105 *"recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"* che ha modificato anche la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti ampliando il novero dei reati presupposto.

→**Reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 24 del D.lgs. 231/2001**

L'intervento legislativo di cui sopra è volto ad estendere l'ambito delle attività a rischio nei rapporti con la P.A., interessando anche le fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche.

Difatti L'art. 6-ter comma 2, lett. A) della Legge n. 137/2023, ha modificato **l'art. 24 del d.lgs. 231/2001** recante: *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*, aggiungendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa i delitti di **turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.) e di **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis c.p.).

Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

→**Modifiche all'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001:** viene integrato con l'aggiunta della fattispecie di reato di "trasferimento fraudolento di valori", prevista all'art. 512-bis c.p.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie, all'ente che commetterà il delitto di trasferimento fraudolento di valori sarà applicata una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi (di cui all'art. 9 comma 2 d.lgs. n. 231/2001).

→Infine, è previsto **un inasprimento del trattamento sanzionatorio per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.** Infatti, il comma 1 dell'art. 6-ter prevede la sostituzione del comma 1 dell'art. 255 del d.lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale"), con il seguente: "*Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro.*

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.